



LEGGE SULL'ORDINAMENTO NOBILIARE

TITOLO I: Disposizioni Generali

Art. 1

La nobiltà dell'Impero Sovrano di Hala'ib costituisce una delle fondamenta morali, politiche e sociali dello Stato, rappresentando l'eccellenza del servizio, della virtù e della fedeltà all'Impero. Essa non è limitata al mero onore, ma è altresì chiamata a concorrere al benessere e alla stabilità dell'Impero stesso, conformemente ai suoi statuti e al volere dell'Imperatore.

Art. 2

I titoli nobiliari, conferiti in conformità alle disposizioni della Costituzione e della presente legge, attestano il rango, le prerogative e le responsabilità dei loro titolari.

Art. 3

La nobiltà si articola in sette gradi distinti, indicati nella Costituzione, con una gerarchia che stabilisce i diritti di precedenza in ambito pubblico e cerimoniale.

TITOLO II: Conferimento dei Titoli Nobiliari

Art. 4

Il conferimento di un titolo nobiliare è prerogativa dell'Imperatore, previa comunicazione all'Imperiale Consiglio dei Ministri e col consenso dell'Altissima Assise.

Art. 5

Ogni nuovo nobile deve essere al più presto investito come tale dall'Imperatore in una solenne cerimonia, secondo modalità da definirsi nell'apposito cerimoniale. (Articolo da integrare successivamente)

Art. 6

Il conferimento di un titolo comporta l'obbligo, per il nobile, di servire fedelmente l'Impero, promuovendo i valori e gli interessi dello Stato.

TITOLO III: Composizione dei Titoli Nobiliari

Art. 7

Ogni titolo nobiliare si compone dei seguenti elementi, disposti in ordine: il titolo, il nome proprio del nobile, la specificazione geografica o simbolica del titolo e la casata di appartenenza.

Art. 8

La specificazione del titolo è obbligatoria e può riferirsi a un luogo geografico, a un'entità storica o a un concetto simbolico, purché approvata dall'Imperatore.

TITOLO IV: Le Casate Nobiliari

Art. 9

Ogni nobile deve appartenere a una casata, che si identifica con il cognome del fondatore, salvo diversa indicazione dell'Imperatore.

Art. 10

Le casate nobiliari rappresentano l'identità collettiva dei nobili e costituiscono un legame di tradizione, prestigio e onore. Esse possono dotarsi di stemmi, motti e altri simboli distintivi, previa approvazione dell'Imperatore.

Art. 11

Le casate si distinguono in due categorie:

1. Casate magistrali, le quali godono di privilegi e prerogative tradizionali.

2. Casate imperiali, che, in virtù del loro rango, sono equiparate per onore alla Casa dell'Imperatore.

Art. 12

La decadenza di un titolo nobiliare può avvenire esclusivamente nei casi previsti dalla Costituzione, previo giudizio definitivo emesso dal Tribunale Sovrano.

TITOLO V: Successione e Rinuncia ai Titoli Nobiliari

Art. 13

La successione dei titoli nobiliari avviene secondo il principio della primogenitura, indipendentemente dal sesso del primogenito, salvo diversa designazione approvata dall'Imperatore.

Art. 14

Il titolare di un titolo nobiliare può rinunciare al proprio rango esclusivamente con il consenso dell'Imperatore, che ne dispone le modalità e le conseguenze.

TITOLO VI: Trattamenti Onorifici

Art. 15

I nobili dell'Impero sono identificati, nei contesti pubblici, mediante i seguenti trattamenti:

1. Sua Maestà per l'Imperatore;
2. Sua Altezza per l'Imperatore emerito e i Principi;
3. Sua Grazia per i Duchi;
4. Sua Eccellenza per i Marchesi;
5. Sua Signoria per i Conti;
6. Sua Chiarezza per i Visconti;
7. Sua Reverenza per i Baroni.

I nobili di rango imperiale aggiungono l'aggettivo "imperiale" al trattamento.

TITOLO VII: Registro della Nobiltà

Art. 16

L'Albo d'Oro, registro ufficiale della nobiltà dell'Impero, è istituito e curato dall'Imperatore.

Art. 17

Nell'Albo d'Oro sono iscritti i titoli nobiliari conferiti, le casate e i relativi stemmi, motti e simboli, nonché eventuali modifiche o revoche.

Art. 18

L'Albo d'Oro è aggiornato periodicamente per garantire la correttezza e la trasparenza delle informazioni in esso contenute.

Art. 19

Tutti i decreti di investitura, così come le modifiche all'Albo d'Oro o alle prerogative nobiliari, devono essere firmati dall'Imperatore per essere legalmente riconosciuti.

La Legge sull'Ordinamento Nobiliare dell'Impero Sovrano di Hala'ib è stata redatta con l'obiettivo di definire e regolamentare il sistema nobiliare dell'Impero, ponendo al centro i valori di servizio, virtù e fedeltà all'Imperatore. Proposta dal Principe Matteo Bresolin il 24 dicembre 2024, essa riflette una visione che unisce le tradizioni storiche della nobiltà con le esigenze moderne dello Stato.

La legge è stata solennemente approvata dall'Imperatore Lanza Enrico I il 1 gennaio 2025, entrando ufficialmente in vigore come il principale riferimento legislativo per l'organizzazione e il funzionamento dell'ordinamento nobiliare. Questo provvedimento stabilisce i gradi, i titoli, le prerogative e i doveri della nobiltà, consolidandola come parte integrante del sistema morale e politico dell'Impero.

FIRMA IMPERATORE:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Lanza Enrico I', written in a cursive style.